

INTEGRATED PREVENTION POLLUTION AND CONTROL

Prevenzione dell'inquinamento, controllo e protezione dell'ambiente attraverso un nuovo approccio integrato: la normativa IPPC (D.Lgs. 372/99)

Giovanni Rompianesi e Richard Ferrari,
Servizio Controlli Ambientali Provincia di Modena

La normativa che sta portando il mondo dell'industria italiana al controllo ambientale integrato può considerarsi sicuramente un approccio nuovo e moderno al problema dell'inquinamento dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Il Decreto Legislativo 372/99 (la c.d. normativa IPPC "Integrated Prevention Pollution and Control" - a recepimento della Direttiva CE n°96/61/CE del 24/09/96) è stato infatti concepito dal legislatore in un'ottica di prevenzione e lotta all'inquinamento che non valuta semplicemente l'emissione in quanto tale ma anche la tecnologia da cui deriva e il contesto ambientale nel quale si inserisce. Ciascun complesso produttivo non viene più visto come una serie di unità isolate delle quali considerare di volta in volta le singole emissioni in aria, acqua e nel terreno ma come un'unica unità con un certo impatto sul contesto ambientale nel quale si trova che deve essere valutato da un'autorità competente che rilascia un'autorizzazione (detta autorizzazione integrale ambientale - AIA) a fronte del rispetto di determinate condizioni di esercizio e di emissione d'inquinanti.

Questo significa che l'autorità competente deve valutare l'effetto complessivo delle emissioni dell'impianto IPPC sull'ambiente, cosa che fino ad oggi veniva fatta spesso semplicemente confrontando tale effetto con i limiti della normativa vigente; ciò comporta la possibilità per la stessa autorità competente di fissare dei limiti di esercizio anche più severi di quelli attuali in relazione a particolari condizioni di sensibilità del contorno al sito produttivo avendo comunque a riferimento la possibilità pratica di arrivare a quei valori utilizzando le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT).

Tali limiti sono indicati nell'AIA che comunque non obbliga il soggetto in autorizzazione ad utilizzare una tecnologia in particolare (anche se è evidente che, se non si utilizzassero le BAT di riferimento dalle quali sono stati ricavati i limiti da rispettare, si rischierebbe di non riuscire a conformarsi all'autorizzazione stessa). Rimane comunque l'idea di base del legislatore che consente al gestore dell'impianto IPPC

di adottare tutte le misure necessarie per eliminare (o, se non è possibile, ridurre) l'impatto ambientale dello stesso.

Il D.Lgs. 372/99 prevede inoltre l'istituzione di due registri delle emissioni inquinanti (EPER - European Pollutant Emission e INES - Inventario Nazionale delle Emissioni) che conterranno a livello europeo (il primo) e nazionale (il secondo) la situazione (mantenuta aggiornata) delle emissioni dei vari inquinanti.

A questo proposito ogni impianto IPPC deve comunicare annualmente con l'apposito form (allegato 2 al Decreto 23/11/01 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) i dati relativi alle proprie emissioni ad ANPA, all'autorità competente e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Certamente l'iter procedurale che caratterizza un'innovazione di così ampia portata comporta sia da parte del mondo produttivo che da parte delle autorità di controllo un impegno rilevante che nella preparazione delle procedure e delle tecniche da adottare e della documentazione da produrre si è già tradotto in alcuni (necessari) rinvii di scadenze che lo stesso D.Lgs. 372/99 (e successivi) prevedeva.

Per maggiore chiarezza è utile quindi fare il punto dello stato dei lavori al momento attuale.

La Tabella 1 propone un riassunto degli obblighi e delle scadenze inizialmente previste dal D.Lgs. 372/99 a confronto con quelli che sono stati gli sviluppi successivi (la parte che presuppone un riferimento all'autorità competente è stata sviluppata in riferimento alla Regione Emilia Romagna).

È possibile partire dall'analisi della Tabella 1 per un approfondimento dei problemi e delle novità sollevate dal D.Lgs. 372/99 (e successivi).

Innanzitutto il Decreto definisce (in allegato 1 allo stesso) le categorie di attività industriali che rientrano nel suo ambito di applicazione (in generale si tratta di attività energetiche, industria chimica e dei prodotti minerali, gestione dei rifiuti, allevamento animali e trattamento derivati, tutti comunque in relazione alle capacità produttive o alla resa). Si sottolinea che il D.Lgs. 372/99 si riferisce solamente all'esistente (Art.1 comma 2) cioè ad un impianto "in esercizio, ovvero (.omissis..) che abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale" alla data di entrata in vigore del D.Lgs.372/99 stesso.

Attualmente quindi i nuovi impianti sono esclusi dall'IPPC stante la presenza di un vuoto normativo.

Ne emerge che solo gli impianti esistenti soggetti a IPPC devono richiedere per poter operare una autorizzazione ambientale detta integrata (AIA) in quanto dovrà andare a comprendere e sostituire anche una serie di autorizzazioni ambientali che attualmente sono rilasciate disgiuntamente.

È ancora aperto il dibattito per individuare quali siano queste autorizzazioni ma sembra ormai certo che nell'AIA confluiranno almeno:

- l'autorizzazione all'emissione in atmosfera
- l'autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali



TABELLA 1

TIPOLOGIA	PRIMA SCADENZA	SCADENZE SUCCESSIVE	RINVII E MODIFICHE	NOTE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
inventario delle emissioni e nuove fonti - comunicazione	30/04/2002	30 aprile di ogni anno	si - la prima comunicazione al 1/6/2002 vedi note	è stata modificata A) la data della prima comunicazione B) il contenuto della stessa	D.Lgs. 372/99 - Decreto 23/10/01 Min. Ambiente - Circolare Emilia Romagna n° AMB/VIN/02/12849 - Decreto 26 aprile 2002 Min. Ambiente
autorizzazione integrata ambientale - preparazione del calendario di presentazione delle domande da parte dell'autorità competente	30/04/2002	-	si	la Regione Emilia Romagna ha posticipato i termini di presentazione della prima domanda precedentemente fissati	D.Lgs. 372/99 - Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n°1240 del 15/07/02 - Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n°2003/38 del 20/01/03
autorizzazione integrata ambientale - termine per il rilascio delle autorizzazioni	entro 30 ottobre 2004	dopo 5 anni o 8 anni (se compreso nel reg. 1836/93/CE) dalla data della prima autorizzazione	probabile	si prospetta il rinvio di un anno della prima scadenza	-
autorizzazione integrata ambientale - termine delle procedure autorizzative	150 giorni dalla domanda tranne casi di integrazione (vedi note)	-	no	la richiesta d'integrazione della domanda prevede la sospensione del decorso dei termini - sono possibili accordi con l'autorità competente per i complessi IPPC con certificazioni ambientali per uno snellimento delle procedure	-

- l'autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria
- l'autorizzazione all'esercizio di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

L'autorità competente alla quale va presentata la domanda di AIA è il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio - Servizio VIA- (sentite le Regioni interessate) per gli impianti IPPC sottoposti a procedura di VIA nazionale (vedi anche legge finanziaria 2003 - Art.77 commi 3, 4, 5) e le Regioni (e le Province autonome di Trento e Bolzano) per tutti gli altri.

Le domande di AIA devono essere presentate secondo un calendario che l'autorità competente doveva preparare e rendere pubblico entro il 30/06/02. Si fa notare che il 20/01/03 con delibera n°2003/38 la Regione Emilia Romagna ha rinviato di alcuni mesi le scadenze fissate in precedenza.

Il nuovo calendario è quello riportato nella seguente tabella 2.

In alcune Regioni (questo è il caso dell'Emilia Romagna) si sta già procedendo a formulare leggi delega alle Pro-

vince che quindi diventeranno autorità competenti. In tabella 3 si riporta la situazione del n° di impianti soggetti a IPPC (stima) suddivisi per provincia di appartenenza. Rimangono sul tappeto, al momento attuale, alcune incertezze rilevanti per una corretta e completa applicazione della normativa in oggetto.

Prima di tutto, così come già detto, l'autorità competente deve inserire nell'AIA i limiti di rispetto in funzione delle migliori tecniche disponibili (BAT) definite dal D.Lgs. 372/99 all'Art. 2, comma 1 come la "più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare, oppure, ove ciò si rilevi impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto dell'ambiente nel suo complesso" dove per "tecniche" si intende "sia le tecniche impegnate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto", per "disponibili" "subordinate ad una

TABELLA 2

CATEGORIA IPPC DELLE DOMANDE (da / a)	PERIODO DI PRESENTAZIONE	
1 Attività energetiche e 4 Industria chimica	01/10/2003	31/10/2003
5 Gestione dei rifiuti	01/11/2003	30/11/2003
2 Produzione e trasformazione dei metalli	01/12/2003	31/12/2003
6 Altre attività (esclusi allevamenti)	01/01/2004	31/01/2004
3 Industria dei prodotti minerali	01/02/2004	29/02/2004
6 Altre attività - Solo Allevamenti	01/03/2004	31/03/2004






TABELLA 3

Categorie di impianti	Numero impianti PIACENZA	Numero impianti PARMA	Numero impianti REGGIO EMILIA	Numero impianti MODENA	Numero impianti BOLOGNA	Numero impianti FERRARA	Numero impianti RAVENNA	Numero impianti FORLÌ CESENA	Numero impianti RIMINI	TOTALE
1 Attività energetiche	4	8	1	0	0	1	3	0	0	17
2 Produzione e trasformazione dei metalli	4	7	23	15	31	0	9	13	5	107
3 Industria dei prodotti minerali	5	7	50	82	16	3	14	2	4	183
4 Industria chimica	1	5	8	6	5	10	42	29	1	107
5 Gestione dei rifiuti	5	15	5	28	8	14	23	5	2	105
6 Altre attività	53	51	83	96	30	16	102	125	4	560
Totale	72	93	170	227	90	44	193	174	16	1079

ragionevolezza di accesso per il gestore dell'impianto del caso", per "migliori" " in termini di efficacia per la protezione dell'ambiente nel suo complesso".

È evidente che l'individuazione delle BAT per ogni settore produttivo interessato dall'IPPC deve essere fatta anche a livello nazionale, magari in recepimento degli atti di una apposita commissione europea che sta tuttora compilando le cosiddette BREF (Best Available techniques Reference documents).

Con Decreto 19/11/02 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha istituito la commissione che deve "fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida relative all'individuazione, all'utilizzazione e all'aggiornamento delle migliori tecniche disponibili" (Art.1 comma 1 dello stesso Decreto).

Questa commissione deve terminare i lavori entro il 19/11/03 ma il necessario rispetto del termine ultimo di tutte le procedure autorizzative fissato dal D.Lgs. 372/99 al 31/10/04 (Art. 4 comma 14) e il numero rilevante delle autorizzazioni da rilasciare crea non pochi problemi. Si sottolinea comunque che tutte le prescrizioni delle AIA hanno come termine ultimo massimo per essere attuate il 31/12/07.

All'autorità competente rimane comunque il problema di definire quando le migliori tecniche siano "ragionevolmente accessibili" per quell'impianto piuttosto che per un altro (dal momento che l'adeguamento alle condizioni dell'AIA è condizione necessaria per il proseguimento dell'attività e che tale adeguamento potrebbe avere costi molto diversi da situazione a situazione, si potrebbe creare, nel caso di un'errata valutazione, un'indebita interferenza sul mercato).

Sicuramente trarranno vantaggio da questa normativa le aziende a maggior contenuto tecnologico e quelle che già si sono imposte il rispetto di altri codici ambientali (ad esempio le certificazioni tipo EMAS, ISO 14000...) anche perché il D.Lgs. 372/99 prevede espressamente delle facilitazioni in questi casi.

Le autorità competenti hanno inoltre il compito di attivarsi per la predisposizione di tutta l'organizzazione interna delle risorse umane e della modulistica richiesta dalle nuove procedure. Potrebbe a questo proposito risultare utile lo slittamento dei termini di presentazione delle domande di AIA.

Dal punto di vista delle imprese la nuova normativa comporta alcuni aggravii (l'aggiornamento delle tecnologie e dei processi produttivi alle condizioni dell'AIA) ma molti vantaggi. Innanzitutto l'integrazione delle varie autorizzazioni produrrà uno snellimento della parte burocratica a carico del gestore IPPC e un quadro generale nel quale inserire il proprio contesto produttivo più chiaro.

Inoltre, l'utilizzo delle BAT farà risultare vincente sullo stesso mercato europeo i modelli produttivi già evoluti (come sono in molti settori quelli italiani, ad esempio la ceramica) che dovranno impegnare meno risorse nell'adeguamento strutturale degli impianti con minori ricadute sul costo del prodotto finito.

A questo proposito risulterà sicuramente vincente un impegno propositivo in sede europea di modelli di BREF costruiti pensando ai vari settori IPPC italiani (attualmente si segnala un progetto della regione Emilia Romagna riferito proprio al settore ceramico). •

